

AP

Ai Segretari Generali
delle Camere di commercio,
industria, artigianato
e agricoltura

LORO SEDI

Oggetto: Attuazione norme introdotte dall'art. 5 del decreto "Destinazione Italia", convertito con legge 21 febbraio 2014, n. 9

Caro Segretario Generale,

come sai con legge 21 febbraio 2014, n. 9 è stato convertito in legge il D.L. 145/2013, noto come "Destinazione Italia", che ha introdotto misure sia per promuovere gli investimenti in Italia da parte di imprese estere, sia per sostenere le imprese italiane che intendono operare nei mercati internazionali.

In allegato trovi un estratto dell'art. 5 (commi 4 e 5) recante alcune disposizioni per il sistema camerale che vedono la conferma e l'ampliamento di competenze delle Camere di commercio nell'azione certificativa per l'estero (All. 1).

In particolare, il comma 4 ha introdotto il rilascio dei certificati camerali anche in lingua inglese, allo scopo di agevolare la comunicazione dei nostri esportatori con le controparti estere. Al riguardo si è lavorato nei mesi scorsi con InfoCamere ed il Ministero dello Sviluppo Economico per la definizione della modulistica e la realizzazione di un output in lingua inglese.

Dal prossimo **20 ottobre** saranno, quindi, disponibili per le imprese il *Certificato* e la *Visura Registro Imprese* nella versione in lingua inglese, reperibili sia attraverso lo sportello camerale che tramite il portale registroimprese.it.

In particolare, il Certificato in lingua inglese è esente dall'imposta di bollo ed è conforme a quanto stabilito dal decreto 18 settembre 2014 "Modifica dei modelli di certificati tipo, inerenti il Registro delle imprese e per il rilascio di certificati camerali anche in lingua inglese" pubblicato sulla GU Serie Generale n.231 del 4 ottobre 2014 che contiene il relativo modello nell'allegato D (All. 2).

In relazione a quanto disposto, invece, dal comma 5 dell'art. 5, è stata formalmente attribuita alle Camere la competenza del rilascio di: *"attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano e comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese."*

Nel merito, in attesa dell'emanazione del decreto ministeriale che approvi i modelli per tali certificazioni, al fine di garantire un'applicazione uniforme della norma sui territori, si ritiene di confermare la prassi e la modulistica già vigente per le attestazioni di libera vendita.

Per quanto attiene alle certificazioni dei poteri di firma su atti e dichiarazioni a valere all'estero, comprese dichiarazioni e atti propedeutici all'avvio di rapporti commerciali con l'estero (procure, nomina di agenti e rappresentanti in Paesi esteri, forme contrattuali con partner esteri per accordi di commercializzazione dei prodotti o impianto di unità all'estero, dichiarazioni e attestazioni per la partecipazione a bandi e gare internazionali), si suggerisce l'adozione di un timbro apposito, il cui facsimile si riporta in allegato (All. 3).

Resta inteso che con la successiva pubblicazione del previsto decreto ministeriale, la fattispecie sarà complessivamente ridefinita dal competente Ministero, con il quale Unioncamere ha già avviato un tavolo di lavoro.


Inoltre, nelle more della rideterminazione dei diritti di segreteria, secondo quanto previsto dall'art. 28, c. 2, del D.L. 90/2014 (convertito con modificazioni in legge 114/2014), i diritti per i certificati e le visure in lingua inglese si intendono uguali a quelli previsti per la certificazione in lingua italiana (come nel dettaglio specificato nella nota ministeriale n. 0180812 del 15 ottobre 2014), come anche per tutti i restanti atti a valere all'estero, vengono confermati i diritti attualmente in vigore.

Gli Uffici dell'Unione *Convenzioni internazionali per il commercio estero* e *Task Force Registro* imprese restano a disposizione per ogni ulteriore necessità di approfondimento sul tema.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE

Claudio Gagliardi



3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il compenso dei commissari o sub commissari di cui al comma 2 è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa non può superare 50 mila euro, annui; la parte variabile, strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, non può superare 50 mila euro annui. Con la medesima decorrenza si procede alla rideterminazione nei termini stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti per gli incarichi di commissario e sub commissario conferiti prima di tale data. La violazione delle disposizioni del presente comma costituisce responsabilità per danno erariale.

4. Sono esclusi dall'applicazione del comma 3 i Commissari nominati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, i cui compensi restano determinati secondo la metodologia di calcolo e negli importi indicati nei relativi decreti del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto col Ministro della salute.

5. Al fine di contenere i tempi di svolgimento delle procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compendi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, l'organo commissariale monocratico è integrato da due ulteriori commissari, da nominarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello sviluppo economico con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. A ciascun commissario il collegio può delegare incombenze specifiche. L'applicazione delle norme di cui ai commi da 2 a 5 del presente articolo non può comportare aggravio di costi a carico della procedura per i compensi che sono liquidati ripartendo per tre le somme già riconoscibili al commissario unico.".

Art. 5.

Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio

1. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del «Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese» sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.

1-bis. *La dotazione aggiuntiva del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1 deve essere destinata con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.*

1-ter. *Il Ministero dello sviluppo economico rende pubblico presso uno spazio web dedicato, a partire dal 30 giugno 2014, il bilancio annuale del Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui al comma 1.*

2. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, dopo le parole: «di transito.» è aggiunto il seguente periodo: «Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono

individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale la consistenza del personale in servizio sia superiore a quella dell'anno precedente in misura tale da garantire la copertura dell'orario prolungato.».

2-bis. *I procedimenti amministrativi facenti capo all'Agenzia delle dogane, agli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa, ai servizi fitosanitari regionali, all'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che si svolgono contestualmente alla presentazione della merce ai fini dell'espletamento delle formalità doganali, sono conclusi dalle amministrazioni competenti nel termine massimo di un'ora per il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci. Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica, anche ove occorra il prelevamento di campioni, i tempi tecnici per conoscere i relativi esiti non possono superare i tre giorni. Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

3. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, concernente misure urgenti per la crescita del Paese sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 5 le parole: «e agroalimentari» sono sostituite dalle seguenti: «, agroalimentari e agricole e ittiche»;*

b) *al comma 6 dopo le parole: «del 15 dicembre 2006» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni»;*

c) *al comma 6 dopo le parole: «più favorevoli.» è inserito il seguente periodo: «Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole o ittiche, ai fini del contributo si applicano rispettivamente, nell'ambito del plafond nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007, e il regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione, del 24 luglio 2007, che disciplinano le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola de minimis in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I anneso al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».*

4. Le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerale anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo.

5. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: «di origine delle merci» sono aggiunte le seguenti: «e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio ita-



liano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, in conformità alle informazioni contenute nel registro delle imprese». Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

6. L'articolo 6-*decies* del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è abrogato. Gli effetti prodotti dal medesimo articolo vengono meno, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli effetti giuridici degli atti eventualmente adottati dai soggetti titolari di incarichi negli organi statuari dichiarati decaduti ai sensi della predetta disposizione.

7. Nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, il Ministero degli affari esteri, il Ministero dell'interno e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individuano forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca ed altri soggetti pubblici o privati italiani.

7-bis. *Nei progetti e nelle attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane e di promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, adottati dai Ministeri competenti e attuati dalle strutture decentrate dello Stato nonché dagli enti pubblici operanti nel campo della commercializzazione e del turismo, ai fini di una più ampia promozione delle iniziative, si prevede, ove possibile, il coinvolgimento delle comunità di origine italiana presenti all'estero e, in particolare, degli organismi di rappresentanza previsti dalla legge 6 novembre 1989, n. 368, e dalla legge 23 ottobre 2003, n. 286.*

8. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

0a) all'articolo 9, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di permesso di soggiorno CE rilasciato per lo svolgimento di attività di ricerca presso le università e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, non è richiesto il superamento del test di cui al primo periodo»;

a) all'articolo 22, comma 11-bis, le parole: «di secondo livello» sono soppresse;

b) all'articolo 27-*ter*, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«3-bis. La sussistenza delle risorse mensili di cui al comma 3 è accertata e dichiarata da parte dell'istituto di ricerca nella convenzione di accoglienza, anche nel caso in cui la partecipazione del ricercatore al progetto di ricerca benefici del sostegno finanziario dell'Unione Europea, di un'organizzazione internazionale, di altro istituto di ricerca o di un soggetto estero ad esso assimilabile.»;

c) all'articolo 27-*ter*, al comma 8, al primo periodo, dopo le parole: «previste dall'articolo 29» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo»;

d) all'articolo 27-*quater*, comma 1, lettera a), le parole: «della relativa» sono sostituite dalle seguenti: «di una»;

e) all'articolo 27-*quater*, comma 5, lettera b), la parola: «relativa» è soppressa;

f) il comma 4 dell'articolo 39 è abrogato.

9. *Dall'attuazione dei commi 7, 7-bis e 8 non devono derivare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.* All'attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

9-bis. *All'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, dopo il comma 9 è inserito il seguente:*

«9-bis. *La società Finest è autorizzata a operare nei Paesi del Mediterraneo.*».

Riferimenti normativi:

Si riporta il comma 2 del decreto legislativo dell'8 novembre 1990, n. 374, recante "Riordinamento degli istituti doganali e revisione delle procedure di accertamento e controllo in attuazione delle direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e n. 82/57/CEE del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in tema di procedure di esportazione delle merci comunitarie.", pubblicato nella Gazz. Uff. 14 dicembre 1990, n. 291, S.O., modificato dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, pubblicata nella Gazz. Uff. del 28/04/2012, n. 99:

"2. Presso gli uffici doganali di confine, di mare e aeroportuali è assicurato, per tutti i giorni, compresi i festivi, e per l'intero arco delle ventiquattro ore giornaliere, il passaggio delle frontiere, con l'espletamento dei corrispondenti controlli e formalità, alle persone, ai mezzi di trasporto che circolano vuoti o che trasportano merci in regime doganale di transito."

La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.", è pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192, modificata dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pubblicata nella Gazz. Uff. del 20/08/2013, n. 194

Si riporta il testo dell'articolo 42 del decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, modificato dalla presente legge, pubblicato nella Gazz. Uff. 11 agosto 2012, n. 187, S.O.:

"Art. 42. *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, lettera c) le parole «individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti».

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.».

